

— che, a seguito della comunicazione da parte del presidente della Camera di commercio delle avvenute dimissioni, il Dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, con nota 7/2/2007 prot. n. 1102, ha invitato l'associazione a designare i nuovi quattro rappresentanti in seno al consiglio camerale, in sostituzione dei membri dimissionari;

— che l'associazione Confcommercio-ASCOM, con nota 12/3/2007 ha comunicato di voler ritirare definitivamente i propri rappresentanti dagli organi camerali, non condividendo la gestione dell'Ente e ha richiesto lo scioglimento degli organi camerali e il commissariamento dell'Ente.

RICORDATO che, a seguito della situazione creata dalle mancate designazioni, il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria ha interpellato il Ministero dello Sviluppo Economico in ordine alla procedura da seguire, addivenendo, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, alla decisione di non poter aderire alla richiesta di commissariamento, in quanto gli articoli 10 e 14 della L. 29/12/2003 n. 580 devono interpretarsi nel senso che la composizione degli organi camerali ivi prevista deve essere riferita alle modalità di costituzione degli organi rappresentativi, senza costituire un quorum necessario al perdurare del loro regolare funzionamento.

EVIDENZIATO che la decisione della Regione, comunicata con nota 4/4/2007 n. 3080 del Dirigente generale del Dipartimento Presidenza, è stata oggetto di ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Catanzaro, proposto dall'associazione Confcommercio – ASCOM e che la Regione si è costituita in giudizio e ha resistito al ricorso.

PRESO atto che il Tribunale Amministrativo, in esito alla trattazione della domanda incidentale cautelare proposta in seno al ricorso, con ordinanza n. 713 dell'8/11/2007, ritenute sussistenti le ragioni per la sospensione dell'atto impugnato e rilevato che le dimissioni dell'intera compagine rappresentativa del settore «commercio» dal consiglio della C.C.I.A.A. determinano l'impossibilità di funzionamento dell'organo collegiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lett. b) della L. n. 580/1993, ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e ha disposto l'esecuzione dell'ordinanza da parte dell'Amministrazione resistente.

RITENUTO che la Regione Calabria debba adempiere al provvedimento giurisdizionale, esercitando in senso conforme le funzioni di vigilanza sulle Camere di commercio e, per l'effetto, disporre lo scioglimento del Consiglio e della Giunta camerale e dichiarare la decadenza del Presidente.

RITENUTO altresì di dover procedere alla nomina di un commissario, il quale dovrà procedere alla ricostituzione degli organi camerali secondo le disposizioni di legge ed esercitare, in via interinale e sino all'insediamento degli organi ordinari, le funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente, nonché i compiti attribuiti alla Camera di commercio di Vibo Valentia quale soggetto attuatore per gli interventi disposti dal Commissario delegato a seguito dell'alluvione del 3 luglio 2006.

CONSIDERATO che la scelta del Commissario può ricadere sulla persona del dott. ing. Michele Lico, che è in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza.

VISTI e applicati:

- gli articoli 34 e 36 dello Statuto regionale;
- gli articoli 4 e seguenti della L. 29/12/1993 n. 580;
- il D.M. 24/7/1996 n. 501;
- l'art. 37 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112.

Su conforme proposta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti competenti.

Relatore il Vice Presidente della Giunta;

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e recepite,

1) Di procedere allo scioglimento del Consiglio camerale e della Giunta Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia e di dichiarare, conseguentemente, la decadenza del Presidente della stessa.

2) Di nominare un commissario, il quale dovrà procedere alla ricostituzione degli organi camerali secondo le disposizioni di legge ed esercitare, in via interinale e sino all'insediamento degli organi ordinari, le funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente, nonché i compiti attribuiti alla Camera di commercio di Vibo Valentia quale soggetto attuatore per gli interventi disposti dal Commissario delegato a seguito dell'alluvione del 3 luglio 2006.

3) Di individuare il commissario nella persona del dott. ing. Michele Lico.

4) Di demandare al Presidente della Giunta regionale l'adozione del conseguente decreto di scioglimento degli organi e di nomina del Commissario.

5) Di disporre che, a cura del Dipartimento della Presidenza, la presente deliberazione sia notificata alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, al Commissario nominato ed alla Sezione controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Il Segretario*  
**F.to: Durante**

*Il Presidente*  
**F.to: Loiero**

(N. 1516 — gratuito)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2007, n. 764

**Riperimetrazione dei Consorzi di Bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria – Proposta al Consiglio regionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 28/7/2003, n. 11 recante disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

EVIDENZIATA l'esigenza di pervenire ad una più equilibrata organizzazione degli istituti consortili che tenga conto di aspetti tecnici individuati nell'omogenea gestione di ciascun bacino, nonché del perseguimento di una maggiore economicità ed univocità di gestione del territorio.

EVIDENZIATO:

CHE l'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, anche in considerazione del fatto che, rispetto all'attuale prime-

trazione, sussistono delle anomalie che vanno rettificate, ha ravvisato l'esigenza di individuare comprensori ove l'attività di bonifica si presenti nella sua interezza, coniugando interventi idraulici di sistemazione e conservazione del territorio, dell'ambiente e di sviluppo dell'agricoltura con interventi idraulici e reti di colò e con attività di erogazione di servizi attraverso infrastrutture consortili gestite in maniera unica ed omogenea sul territorio ricadente in ciascun perimetro consortile.

CHE, pertanto, ha commissionato all'U.R.B.I., soggetto individuato dall'art. 6 della Legge regionale 11/2003, quale organismo di coordinamento dei consorzi abilitato a rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale, la formulazione di idonea proposta di ripermetrazione, previo confronto e di concerto con le Organizzazioni Professionali Agricole.

CHE la proposta di ripermetrazione interessa i Consorzi di Bonifica calabresi ad eccezione di quelli della provincia di Cosenza che è stata già definita con delibera n. 122 adottata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10/11/2006.

CHE, adottato il criterio di cui al comma 2 dell'art. 13 della Legge regionale n. 11/2003, sono stati individuati n. 7 comprensori di bonifica in luogo dei 13 esistenti, rispondenti all'esigenza di costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale; obiettivo, quello di adattare la gestione consortile ad un comprensorio composito ed armonico, con la presenza di tutte le peculiarità in termini orografici su cui intervenire con la bonifica, che si sposa perfettamente anche con l'indirizzo della legge fondamentale della bonifica n. 215/33.

CHE la riduzione del numero dei consorzi di bonifica, secondo la proposta di ridelimitazione formulata, passa attraverso la redistribuzione dei territori consortili e la riduzione del numero delle amministrazioni, per come di seguito riassunto:

1) Nella provincia di Catanzaro i Consorzi erano quattro: «Alli Punta delle Castella», «Piana di Santa Eufemia», «Alli Punta di Copanello» e «Assi Soverato»; la proposta di nuova distribuzione territoriale prevede due consorzi di Bonifica: uno sulla fascia Ionica denominato «Ionio Catanzarese» e uno sulla Fascia Tirrenica denominato «Tirreno Catanzarese».

2) Nella provincia di Crotona i Consorzi erano tre: «Lipuda Fiume Nicà», «Bassa Valle del Neto» e «Castella – Capo Colonna»; la proposta di nuova distribuzione territoriale prevede un solo consorzio di Bonifica denominato «Ionio Crotonese».

3) Nella provincia di Reggio Calabria i Consorzi erano cinque: «Caulonia», «Rosarno», «Versante Jonico Meridionale», «Casello Zillastro» e «Area dello Stretto»; la proposta di nuova distribuzione territoriale prevede tre consorzi di Bonifica: uno sulla fascia tirrenica denominato «Tirreno Reggino» e due sulla fascia ionica denominati, rispettivamente, «Alto Ionio Reggino» e «Basso Ionio Reggino».

4) Nella Provincia di Vibo Valentia era operante un solo Consorzio: il «Poro Mesima»; con la proposta di nuova redistribuzione territoriale continua a rimanere un solo consorzio denominato «Tirreno Vibonese».

CHE, a mente di quanto disposto al comma 3 dell'art. 14 della Legge-regionale n. 11/2003, la proposta prima illustrata è stata sottoposta ai Consorzi interessati e discussa in apposite riunioni di concertazione svoltesi presso il Dipartimento n. 6 «Agricoltura, Foreste e Forestazione», come da verbali allegati agli atti del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione.

CHE le proposte formulate in sede di riunione da parte dei Consorzi di Bonifica ed accolte nella medesima sede sono state successivamente fatte constare nella proposta di ridelimitazione formulata dall'U.R.B.I., che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale.

CHE, per ciò che attiene alla ripermetrazione dei consorzi della provincia di Reggio Calabria, la stessa è stata oggetto di approfondimento successivo da parte del Dipartimento che ne ha delineato un perimetro meglio rispondente all'esigenza di economicità gestionale dei costituenti consorzi di bonifica, sempre coniugata con l'esigenza di omogeneità territoriale.

CHE, a seguito dell'approvazione del presente atto da parte del Consiglio Regionale, si procederà con successivi atti alla nomina dei Commissari liquidatori per i Consorzi oggetto di soppressione e, per i Consorzi scaturenti dalla nuova perimmetrazione, alla nomina dei Commissari cui affidare il compito di procedere all'elezione degli organi consortili.

CHE, pertanto, si ritiene necessario, nelle more, sospendere le elezioni finalizzate al rinnovo degli organismi consortili, ove avviate.

TUTTO ciò premesso e considerato:

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, On.le Prof. Mario Pirillo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto alla competente struttura, che attesta altresì la competenza regionale ai sensi della L.R. 34/02;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede, da intendersi, in questa parte, integralmente richiamata e trascritta;

di far propria la proposta di ridelimitazione oggetto della presente delibera e di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3 e 4 della Legge regionale 11/2003, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

di precisare che, giusto quanto disposto ai comma 4, 5 e 6 dell'art. 14 della Legge regionale n. 11/2003:

a) La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.

b) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta Regionale la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio Regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.

c) La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta Regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

*Il Segretario*  
**F.to: Durante**

*Il Presidente*  
**F.to: Loiero**

(N. 1517 – gratuito)

(segue allegato)